



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 185 del 16-03-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI PISTOIA PROT. 10196 DEL 03/03/2022 -
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 18
Proposta del settore n. 80

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 1208 del 20/12/2018 si approvava il progetto esecutivo per l'intervento di adeguamento sismico per la Scuola media centrale e media succursale di Quarrata e si procedeva ad indire gara da svolgersi a mezzo di procedura negoziata, svolta in modalità telematica e tramite START, ex artt. 36 comma 2 lettera c) e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di € 841.000,00, IVA esclusa, di cui € 16.640,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione n. 222 del 26/03/2020 l'appalto dei lavori veniva aggiudicato in via definitiva all'impresa Inn Cantieri srl, con sede in Trani (BT), Corso Manzoni 48, codice fiscale e partita IVA 07445780724 e in data 30/05/2019, veniva sottoscritto tra le parti il contratto di appalto (Rep. n. 24/2019 registrato a Pistoia il 10/06/2019, al n. 3820);
- con pec del 12/05/2021 prot. 21110, ex 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, veniva avviata la procedura di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini, ed erano concessi alla ditta ulteriori 35 giorni per l'ultimazione delle lavorazioni, indicando come nuovo termine contrattuale il giorno 15/06/2021;
- con determinazione n. 652 del 29-06-2021 del Dirigente ad interim dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, si procedeva alla risoluzione del contratto per mancato completamento dei lavori per causa imputabile all'appaltatore;
- con determinazione n. 908 del 20/9/2021 con cui è stato affidato allo Studio Legale Agnoli Bruzzone Genovesi e Associati, nella persona dell'Avv. Gianemilio Genovesi del Foro di Genova, con sede in Genova 16122 - Via Bacigalupo 4, P.IVA 01391530993 l'incarico di supporto al RUP nel procedimento relativo alla risoluzione del contratto di appalto rep 24/2019 del 30/05/2019 stipulato con l'impresa Inn Cantieri S.r.l., ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016;

VISTO CHE

- è stato notificato un atto citazione al Tribunale di Pistoia prot. n. 10196 del 03/03/2022, promosso dalla società INN-CANTIERI S.R.L. (P.IVA 07445780724), volto a dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dal Comune di Quarrata con determina 652/2021 nonché condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 11/03/2022 è stato deliberato di resistere avverso tale atto di citazione, autorizzando il sindaco a conferire il mandato al legale individuato dal Servizio Affari Generali e Attività Negoziali;

CONSIDERATO CHE

- la società INN CANTIERI SRL, nell'ambito dello stesso procedimento di risoluzione contrattuale, aveva precedentemente notificato a questa Amministrazione un ricorso al TAR Toscana prot. n. 44523 del 27/09/2021, volto all'annullamento (ovvero per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità ed illiceità amministrativa e contrattuale), previa sospensione dell'esecuzione dei seguenti atti: - Diniego del RUP circa la richiesta di proroga dei termini contrattuali; - Nota del RUP di avvio della procedura di risoluzione contrattuale; - Determina del Responsabile del Servizio dei Lavori Pubblici n. 652 del 29/06/2021 di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all'"adeguamento sismico della Scuola media centrale di Quarrata e adeguamento sismico della Scuola media succursale di Quarrata"; - Richiesta di escussione garanzia fideiussoria, intestata a INN Cantieri s.r.l. del 20.07.21; - Nota di comunicazione all'ANAC dell'avvenuta risoluzione;
- con la delibera di G.C. n. 115 del 05/10/2021 con cui è stato deliberato di resistere avverso il ricorso a TAR Toscana prot. 44523 del 27/9/2021, autorizzando il sindaco a conferire il mandato al legale individuato dal Servizio Affari Generali e Attività Negoziali;
- con la determinazione del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali n. 970 del 6/10/2021, su indicazione del dirigente ad interim dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio si è individuato lo stesso Studio Legale Agnoli Bruzzone Genovesi e Associati, nella persona dell'Avv. Gianemilio Genovesi, per la difesa in giudizio;

RILEVATO:

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in

procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;

- che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, implementato e coordinato con l'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, ed in seguito modificato con D.L. 77/2021, a sua volta convertito nella Legge 108 del 29/07/2021, prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 139.000,00;

CONSIDERATO:

- che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

- che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

- che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo Ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

- che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

- che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali, in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa, come nel caso specifico;

DATO ATTO che con determinazione n. 497 del 07/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale, il quale non vincola l'Amministrazione Comunale e consente di derogare alle modalità di affidamento ivi indicate nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- rinnovo dell'incarico al medesimo legale per i gradi successivi al primo ricorso oppure per l'affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, in assenza di elementi ostativi;

- facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco e motivando opportunamente tale scelta, nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico) o prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;

- in presenza di ragioni di urgenza che non permettono l'esperimento di una procedura comparativa;

PRESO ATTO:

- che in considerazione dell'attività già svolta dallo Studio Legale Agnoli Bruzzone Genovesi e Associati nel contenzioso disceso dalla risoluzione contrattuale dei lavori di adeguamento sismico della Scuola media centrale di Quarrata e adeguamento sismico della Scuola media succursale di Quarrata, si ritiene di confermare lo stesso quale legale di fiducia a cui affidare l'attività in oggetto;

- che non esiste all'interno dell'Ente un ufficio legale;

- che il legale con email in data 7/3/2022 ha presentato un preventivo di € 10.500,00 oltre accessori, CNPA e IVA come di legge, per la difesa in giudizio nel suddetto ricorso;

CONSIDERATO:

- che si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

RILEVATO:

- che in generale per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;
- ai sensi del D.L. n. 187/2010, si è provveduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z3F359A0C2 ;
- che non vi è necessità di pagare la relativa tassa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

VERIFICATO preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione G.C. n. 192 del 14/12/2010, sono state approvate, ai sensi del c. 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito con legge n. 102/09, le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti;

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- nella more dell'approvazione del PEG 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la deliberazione G.C. n 175 del 24/12/2021 di presa d'atto della proposta presentata dai Dirigenti delle tre Aree e dal Segretario Generale, relativa alla costituzione delle Posizioni Organizzative e finalizzata alla richiesta del budget necessario;

- la determinazione del Dirigente dell'area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1380 del 30/12/2021 di Costituzione, pesatura e conferimento della posizione organizzativa relativa al servizio Affari Generali ed Attività Negoziali dall'01/01/2022 al 31/12/2022;

- la delega di funzioni, operata con nota prot. 150 del 4/1/2022, al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2022;

DETERMINA

1. di affidare in via diretta allo Studio Legale Agnoli Bruzzone Genovesi e Associati, nelle persone dell'Avv. Gianemilio Genovesi del Foro di Genova, con sede in Genova 16122 - Via Bacigalupo 4, P.IVA 01391530993, l'incarico di costituzione e difesa in giudizio avanti al Tribunale di Pistoia, nell'atto di citazione prot. n. 10196 del 03/03/2022, presentato dalla società INN-CANTIÉRI S.R.L. (P.IVA 07445780724) e volto a dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dal Comune di Quarrata con determina 652/2021, nonché condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti

2. di eleggere domicilio come verrà indicato dal legale stesso;

3. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad € 15.320,76.=, comprensiva di IVA, di oneri previdenziali e fiscali", al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio pluriennale 2022/2024, annualità 2022;

4. di conferire valore negoziale alla presente determinazione;

5. di dare atto:

- che si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- che il codice CIG è Z3F359A0C2 ;

- che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

- l'incarico di assistenza legale comprende: studio della controversia, redazione della comparsa di costituzione e di tutte le memorie necessarie, partecipazione alle udienze, assistenza nell'eventuale atto di conciliazione o transazione, articolazione dei mezzi istruttori, predisposizione di ogni eventuale ed ulteriore atto difensivo;

- l'incarico si svolgerà in piena autonomia, secondo la necessaria perizia e competenza professionale. Il legale, nello svolgimento dell'incarico, è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico;

- l'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, per cui il Comune potrà richiedere delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire nel giudizio, di addivenire a transazione, e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, si dovranno adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti. Il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alla pronunce giurisdizionali;

- qualora nel corso della causa si dovessero verificare delle variabili tali da necessitare una modifica del preventivo, il legale dovrà tempestivamente comunicare dette circostanze documentandole e rappresentando l'esigenza di un aumento del compenso;

- il Comune è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo pattuito indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte;

- ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà corrisposta al legale, se e quando il Comune la dovesse riscuotere dalla parte soccombente;

- nel caso in cui, durante la pendenza del giudizio, si arrivi ad una transazione /abbandono

della causa con spese compensate tra le parti, il Comune liquiderà al legale le prestazioni effettivamente rese, oltre ad una percentuale pari al 20% sul preventivo di quelle eventualmente ancora da rendere;

- il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, e di revocare il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso verrà liquidato il compenso dovuto per l'opera già svolta;

6. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari;

10. Si dà altresì atto ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto

Data
15-03-2022

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA